

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	13
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	19
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	21
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	23

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
ERRATA CORRIGE	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Lunedì 27 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

La seduta comincia alle 13.

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 3656 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e XI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3656 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 50 articoli, risulta incrementato, a

seguito dell'esame al Senato, a 72 articoli; in termini di commi si è passati dai 159 originari a 280; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile alla ratio unitaria di disporre le misure necessarie per l'attuazione del PNRR, con riferimento anche al rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione e di semplificazione delle sue procedure, e con una particolare attenzione alla formazione e al reclutamento degli insegnanti; il provvedimento appare quindi qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi "in concreto non pertinente"; in proposito andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità unitaria sopra individuata; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità sopra descritta del-

l'articolo 18-ter in materia di gioco pubblico, del comma 2-bis dell'articolo 36 in materia di commissario straordinario per la fiera del libro di Francoforte del 2024 e dell'articolo 43, volto ad istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich;

con riferimento alla *ratio* unitaria sopra delineata, molte disposizioni del provvedimento appaiono effettivamente finalizzate a dare attuazione a specifiche misure previste dal PNRR da realizzare entro giugno, settembre e dicembre 2022; si tratta in particolare degli articoli da 1 a 6 (riforma pubblico impiego, misura M1C1-56 del PNRR); dell'articolo 18 (*tax compliance* M1C1-103); dell'articolo 23 (incentivi fiscali per l'idrogeno M2C2-21, gestione rischi idrologici M2C4-1, scopi irrigui M2C4-4, servizi idrici integrati M2C4-2); dell'articolo 24 (semplificazione efficientamento energetico M2C3-4); dell'articolo 28 (trasformazione PA e NEWCO, M1C1-10); dell'articolo 33 (riforma cold ironing M3C2-4); dell'articolo 44 (reclutamento insegnanti M4C1-3 e scuola di alta formazione personale scolastico M4C1-5); in un caso (articolo 42, riforma dell'insolvenza M1C1-31), si ritorna su una misura del Piano che aveva come scadenza dicembre 2021 e che aveva trovato entro quella data altre misure attuative (il decreto-legge n. 118 del 2021 e l'articolo 35-ter del decreto-legge n. 152 del 2021); al riguardo si ricorda che nel parere reso nella seduta del 17 novembre 2021 sul disegno di legge C. 3354 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021 il Comitato ha raccomandato al Legislatore e al Governo di “avviare una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa”; tale raccomandazione si è poi tradotta nell'ordine del giorno Butti n. 16, accolto dal Governo nel corso

della discussione in Assemblea su quel provvedimento (seduta del 21 dicembre 2021);

per il provvedimento sono state necessarie due distinte deliberazioni in Consiglio dei ministri il 13 e il 21 aprile 2022; tuttavia, la pubblicazione in “*Gazzetta Ufficiale*” è avvenuta il 30 aprile a distanza di 17 giorni dalla prima deliberazione e di 9 giorni dalla seconda, al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 280 commi, 47 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 15 DPCM, 23 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura; in 8 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 23 giugno a 6 giorni dal termine costituzionale per la conversione in legge (29 giugno); si tratta di una circostanza che va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; nel provvedimento in esame tale esigenza va considerata in particolare con riferimento all'esame in sede referente e in sede consultiva da parte delle competenti commissioni; in proposito si richiama la raccomandazione formulata dal Comitato da ultimo nel parere reso nella seduta del 16 maggio 2022, sul disegno di legge C. 3609 di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 5 andrebbe meglio specificato a quali "amministrazioni" si intenda fare riferimento per l'applicazione delle misure in materia di parità di genere; al comma 7 dell'articolo 6 andrebbe chiarito se la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea presso amministrazioni pubbliche con la finalità di "potenziare le capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza" valga solo per le pubbliche amministrazioni attuatrici del Piano o per tutte le pubbliche amministrazioni; il comma 2-ter dell'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica in materia di modifiche ai contratti pubblici; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 4 dell'articolo 9 abroga un oggetto (articolo 1, comma 5, lettera g), e un principio e criterio direttivo (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge-delega n. 227 del 2021 in materia di disabilità, entrambi relativi al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (potenziamento che viene attuato dal medesimo articolo 9, comma 3); la modifica della legge-delega appare sostanzialmente in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, che vieta al Governo di conferire, con decreto-legge, deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; in proposito si ricorda anche che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 ha

attribuito ad altra disposizione del medesimo articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (il comma 3 che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo) il valore di "esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione";

il comma 4-bis dell'articolo 14 reca modifiche frammentarie al regolamento di delegificazione recante struttura e funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR; DPR n. 76 del 2010), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

il comma 6-bis dell'articolo 14 prevede l'adozione di un decreto di "natura non regolamentare", atto ritenuto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, "dalla indefinita natura giuridica";

più disposizioni del testo (l'articolo 25 comma 2, l'articolo 27 comma 6, l'articolo 28 commi 2 e 7, l'articolo 30 lettera c n. 2 e lettera h), l'articolo 37 commi 1 e 3, l'articolo 44 comma 1, lettera d), capoverso articolo 2-bis, comma 4 e lettera i), capoverso articolo 16-bis comma 4) presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, si prevede l'adozione di DPCM su proposta o di concerto di singoli ministri; al riguardo, il Comitato ribadisce che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto o la proposta dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito "fuga dal regolamento", probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione di norme regolamentari;

il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato, è corredato dall'ana-

lisi tecnico-normativa (ATN) ma non dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per il rispetto degli articoli 16-bis e 96-bis del regolamento debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sopprimere l'articolo 14, comma 4-bis.

Il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7, comma 2-ter;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 14, comma 6-bis;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa;

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020; ciò con particolare riferimento alla necessità di tempi adeguati di esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente e in sede consultiva, nell'interesse di una compiuta istruttoria legislativa e quindi di una migliore qualità della legislazione;

abbiano cura il Legislatore e il Governo di evitare di intervenire con decreto-legge su norme di delega legislativa, in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988; che vieta al Governo di conferire, con decreto-legge, deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 802 del 25 maggio 2022, a pagina 4: alla prima colonna, quinta riga, la parola: « condizione, » è soppressa.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3653 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2022, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato e CNA	7
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e della Consulta nazionale dei CAF	7
Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate	7

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 27 giugno 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3653 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2022, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato e CNA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.35.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e della Consulta nazionale dei CAF.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.15 alle 17.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	8
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (Seguito esame e rinvio)	8

SEDE REFERENTE

Lunedì 27 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Antonio Lombardo e Pasquale Maglione e che cessano di farne parte i deputati Roberta Alaimo e Maurizio Cattoi.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto già indicato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 23 giugno scorso, ricorda innanzitutto che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha posticipato l'avvio della discussione in Assemblea alla seduta di mercoledì 29 giugno, al termine delle votazioni in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Rammenta inoltre che, a seguito dei rilievi espressi da alcuni gruppi circa le modifiche alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari nelle Commissioni, conseguenti alla costituzione del nuovo gruppo Insieme per il Futuro, a prescindere dalla fondatezza o meno di tali rilievi, su indicazione del Presidente della Camera ha rinviato le votazioni sul provvedimento, già previste per giovedì 23 giugno scorso, alla giornata odierna, fermo restando la necessità di assicurare comunque la conclusione dell'esame in sede referente in tempo utile per rispettare la predetta data di avvio della discussione stabilita dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi.

In tale contesto, nella richiamata riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata fissata la conclusione dell'esame in sede referente per la giornata di martedì, entro le ore 22, nel presupposto che i restanti spazi delle giornate di oggi e di martedì siano integralmente occupati dalle votazioni sul richiamato disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, sul quale è stata preannunciata la posizione, nel pomeriggio di oggi, della questione di fiducia.

In tale contesto, in cui i tempi di lavoro a disposizione della Commissione risultano ormai molto ristretti e il numero delle proposte emendative risulta ancora molto elevato, come già annunciato, la Presidenza si riserva, qualora ne riscontrasse l'esigenza, di rivedere i tempi di intervento, consentendo un intervento per gruppo su ciascun emendamento posto in votazione, per una durata non superiore a 2 minuti per intervento.

Ribadisce altresì che, qualora non fosse possibile concludere l'esame di tutte le proposte emendative presentate, la Presidenza, giunti al momento in cui si è stabilito di concludere l'esame in sede referente, porrà in votazione la proposta di conferire il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, in ottemperanza all'obbligo, gravante sulla Presidenza medesima, di organizzare i lavori in modo da terminare l'esame in sede referente in tempo utile per rispettare la data di avvio della discussione in Assemblea.

Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative riprenderà a partire dall'emendamento Fogliani 1.222.

Ketty FOGLIANI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.222, che è volto a valorizzare il ruolo del minore nella richiesta della cittadinanza, da collocare nell'ambito di un percorso finalizzato alla sua integrazione.

Augusta MONTARULI (FDI) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Fogliani 1.222, ritenendo necessario attribuire maggiore rilevanza alla volontà espressa dal minore in sede di richiesta della cittadinanza.

La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.222.

Laura RAVETTO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni sull'organizzazione dei lavori della seduta odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in risposta alla deputata Ravetto fa presente che i lavori della Commissione proseguiranno fino all'inizio delle votazioni in Assemblea.

Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Di Muro 1.223, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione, rilevando come esso miri a prevedere certe modalità di espressione della volontà dei genitori, al fine di garantire il più possibile una scelta condivisa con il minore.

Non comprende pertanto il parere contrario espresso dal relatore su tale proposta emendativa, che è volta a rafforzare un concetto già presente nel testo in esame.

Augusta MONTARULI (FDI) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Di Muro 1.223, rilevando come esso, facendo chiarezza in ordine alla forma della dichiarazione dei genitori, risolva possibili problemi interpretativi della norma.

La Commissione respinge l'emendamento Di Muro 1.223.

Gianni TONELLI (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.224, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, essendo volto a garantire una previa verifica della richiesta di cittadinanza, che, a suo avviso, deve essere il risultato di un percorso di integrazione e non il suo presupposto.

Ritiene altresì che non vi sia alcuna urgenza di intervenire in tale ambito legislativo, considerando che l'Italia è tra i Paesi europei che vantano un maggior numero di naturalizzazioni, giudicando in ogni caso necessario che tale riconoscimento avvenga solo in presenza di determinati requisiti, che garantiscano la reale volontà

dell'immigrato di condividere i valori del nostro ordinamento.

Nel richiamare alcuni noti episodi di cronaca, reputa quindi in proposito che sarebbe paradossale riconoscere la cittadinanza a soggetti che compiono reati e che dimostrano con il loro comportamento di non aver alcuna volontà di far parte della nostra comunità nazionale.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara di condividere l'emendamento Stefani 1.224, ritenendo opportuno riconoscere, anche al fine di evitare eventuali contenziosi giurisprudenziali in futuro, il diritto all'ascolto del minore, al quale il nostro ordinamento già riconosce rilievo giuridico.

La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.224.

Edoardo ZIELLO (LEGA) illustra il suo emendamento 1.225, raccomandandone l'approvazione. Ritiene opportuno che la cittadinanza venga riconosciuta solo al termine di un percorso di integrazione previamente verificato, in presenza di determinati requisiti, facendo notare che, in caso contrario, si prospetta il rischio di concedere la cittadinanza senza opportuni controlli, con possibili conseguenze negative anche sul versante della sicurezza.

Fa altresì presente che il suo gruppo intende continuare a promuovere questa posizione politica anche in Assemblea, auspicando che i gruppi che sostengono tale provvedimento, finora ostili a qualsiasi forma di dialogo, prendano finalmente in considerazione le proposte di modifiche ragionevoli firmate dai deputati del suo gruppo.

Ritiene paradossale che ad imprimere una simile accelerazione all'*iter* sia il presidente Brescia, che nella scorsa legislatura si batteva con forza contro ogni forma di limitazione dei diritti delle opposizioni.

Augusta MONTARULI (FDI), nel condividere l'emendamento Ziello 1.225, ribadisce la necessità di considerare, anche al fine di scongiurare eventuali contenziosi in futuro, il diritto del minore ad essere ascol-

tato, come già riconosciuto in ambito giurisprudenziale.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.225.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Bordonali 1.310, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a porre rimedio alla formulazione inappropriata e generica del testo in esame, laddove quest'ultimo fa riferimento a una non meglio precisata « dichiarazione di volontà in tal senso ».

Sottolinea inoltre come il provvedimento in esame non prenda minimamente in considerazione, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, la volontà del minore, in quanto l'unica manifestazione di volontà alla quale è attribuito rilievo è quella dei genitori. Osserva come in tal modo i minori, di cui pure i sostenitori del provvedimento in esame si ergono a difensori, vengano del tutto esclusi da una scelta di notevole importanza per la loro vita.

Rileva, inoltre, come la disciplina prevista dal provvedimento in esame possa generare effetti perversi e cita al riguardo i recenti fatti di Peschiera del Garda, osservando come gli autori dei gravi atti di violenza che sono stati commessi, presumibilmente non siano interessati alla cittadinanza italiana, essendo animati da sentimenti di odio nei confronti della nostra comunità, ma come nondimeno la cittadinanza potrebbe venir loro riconosciuta in virtù della richiesta dei genitori.

Sottolinea come i genitori di molti dei potenziali beneficiari del provvedimento in esame abbiano i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana, in quanto residenti nel nostro Paese da oltre dieci anni, ma non lo hanno fatto, e come si voglia consentire a tali genitori non interessati alla cittadinanza italiana di richiederla per i loro figli.

Rileva, infine, come attribuire ai genitori, che non hanno compiuto percorsi scolastici nel nostro Paese, la facoltà di richiedere la cittadinanza per i figli minori contraddica il principio, posto alla base della proposta di legge in esame, per cui la

frequenza scolastica in Italia costituisce un requisito necessario e sufficiente per ottenere la cittadinanza.

Augusta MONTARULI (FDI) ribadisce di ritenere imprescindibile il coinvolgimento del minore nella manifestazione di volontà volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza e stigmatizza il fatto che il testo in esame escluda del tutto il minore dal relativo procedimento.

Ritiene indispensabile garantire al minore il diritto, riconosciuto anche a livello internazionale, di essere ascoltato, in particolare su questioni che attengono ai suoi diritti fondamentali, e osserva come la previsione per cui il minore può rinunciare alla cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età sia del tutto inidonea a tal fine, oltre a costituire un possibile elemento di disordine. Sottolinea altresì come il provvedimento in esame non sia in realtà volto a tutelare l'interesse dei minori, bensì quello dei genitori, assicurando loro una sorta di lasciapassare per il futuro.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.310.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.229, rileva come esso sia volto a prevedere che la manifestazione di volontà volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza debba essere resa direttamente dall'interessato dopo il compimento della maggiore età.

Richiama, quindi, le considerazioni precedentemente svolte, rilevando come, qualora si preveda che la cittadinanza possa essere riconosciuta prima del compimento della maggiore età, il minore debba essere necessariamente ascoltato e coinvolto nel relativo procedimento.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede, in particolare al rappresentante del Governo, come si ritenga di tutelare il diritto del minore che non intenda diventare cittadino italiano a fronte della richiesta di cittadinanza avanzata dai genitori. Ritiene infatti che tale tutela non possa essere certo as-

sicurata dalla previsione per cui il minore può rinunciare alla cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età e osserva come l'ottenimento della cittadinanza italiana non possa certo costituire un obbligo. In tale ottica, dichiara altresì di condividere l'emendamento 1.229, volto a prevedere che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia avanzata dall'interessato dopo il compimento della maggiore età.

Rileva infine come il provvedimento in esame sia in realtà volto a tutelare non i minori bensì i genitori, i quali, una volta che i figli abbiano ottenuto la cittadinanza, non potranno essere più espulsi dal territorio nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.229.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.230, rileva come esso, al pari del precedente, sia volto a garantire l'effettiva espressione della volontà del minore in ordine al riconoscimento della cittadinanza e ribadisce come sia inaccettabile e socialmente iniquo che il minore non sia coinvolto nel procedimento per il riconoscimento di uno *status* fondamentale quale quello di cittadino.

Sottolinea infatti come il coinvolgimento del minore non possa essere certo sostituito dalla previsione della facoltà di rinuncia alla cittadinanza dopo il compimento della maggiore età e rileva come tale previsione, al contrario, sia diseducativa e vada nella direzione opposta rispetto a quella dell'integrazione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva come l'emendamento Montaruli 1.230, al pari del precedente, sia volto a impedire che i genitori obblighino i figli a ottenere la cittadinanza, secondo una concezione dei rapporti familiari molto lontana dai valori della nostra società. Osserva al riguardo come la maggior parte dei destinatari del riconoscimento della cittadinanza previsto dal provvedimento in esame non sia costituito da bambini ma da ragazzi che hanno un'età tale da poter essere ascoltati e au-

spica una riflessione sulla necessità di prevedere il coinvolgimento del minore nel procedimento per la concessione della cittadinanza.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.230.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla variazione nella composizione della Commissione	13
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	13

SEDE REFERENTE

Lunedì 27 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla variazione nella composizione della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Movimento Cinque Stelle, i deputati Alfonso Bonafede ed Elisa Scutellà hanno cessato di far parte della Commissione e, per il gruppo Insieme per il futuro, sono entrati a farne parte il deputato Giuseppe D'Ippolito, in sostituzione della sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina, e la deputata Marialuisa Faro, in sostituzione del sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano. Comunica inoltre che i deputati Martina Parisse e Marco Marin sono entrati a far parte della Commissione come componenti del Gruppo Misto.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IX, XII e XIII. Sottolinea che la XII Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione che, in qualità di relatore, assicura verrà presa in considerazione per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Avverte altresì che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Martina PARISSÉ (Misto) interviene, a nome della sua componente politica, per

esprimere la posizione assolutamente contraria di Coraggio Italia a un provvedimento che legalizza l'utilizzo e la produzione casalinga di *cannabis* e che diminuisce le pene per tali condotte. Manifesta, infatti, preoccupazione per le conseguenze negative – derivanti dall'approvazione del testo unificato – per la società e per la salute ed il futuro di molti giovani. Ritene infatti che il provvedimento ridurrà la percezione della pericolosità dell'assunzione delle droghe leggere e quindi favorirà l'aumento dell'uso e del consumo di tali sostanze. Sottolinea come lo Stato, anziché legalizzare l'uso di sostanze stupefacenti, dovrebbe tutelare i giovani e le loro famiglie che spesso sono lasciate sole a fare le spese di tali situazioni senza avere gli strumenti adatti per uscire da un circolo vizioso. Rammenta in proposito come spesso chi inizia il consumo di *cannabis* poi passi a consumare droghe più pesanti. Ritene inoltre che, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento delle disposizioni di cui al testo in esame, aumenteranno i costi della spesa sanitaria e, inevitabilmente, anche gli incidenti stradali. Sottolineando di non ravvisare nel testo in esame profili positivi e ritenendo che nel corso dell'esame i colleghi che sostengono lo stesso non siano stati in grado di evidenziarli, ribadisce la forte preoccupazione di Coraggio Italia e preannuncia il voto contrario della sua componente politica.

Roberto TURRI (LEGA) chiede di poter conoscere il contenuto dell'osservazione formulata dalla XII Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, chiarisce che la condizione formulata dalla XII Commissione invita la Commissione Giustizia ad integrare l'articolo 7 del provvedimento, nel senso di prevedere il coinvolgimento anche del Ministero della salute nella promozione della giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo e dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Ribadisce, quindi, che terrà in considerazione tale condizione nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Roberto TURRI (LEGA) evidenzia come il provvedimento in esame, da un lato, liberalizzi l'utilizzo e la coltivazione della *cannabis* e diminuisca le pene in materia e, dall'altro, istituisca una giornata nazionale sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Reputando che tale modo di legiferare costituisca un paradosso, ritiene che l'attività emendativa svolta dal suo gruppo in Commissione chiarisca la posizione della Lega sulla questione. Evidenzia comunque come i lavori in sede referente abbiano consentito di modificare in alcune parti il testo, migliorandolo. In particolare rammenta che il testo inizialmente all'esame della Commissione prevedeva una considerevole riduzione delle pene per l'utilizzo di droghe pesanti e che tale previsione è stata scongiurata attraverso l'approvazione di una proposta emendativa. Rammenta inoltre che l'articolo 5 del provvedimento prevedeva in origine l'eliminazione di sanzioni amministrative che invece a suo avviso costituiscono un necessario deterrente. Anche in tale caso, attraverso l'approvazione di un emendamento, è stata evitata la soppressione di tali sanzioni. Pur ritenendo che tali modifiche intervenute nel corso dell'esame da parte della Commissione costituiscano un dato positivo, rammenta come coloro che seguono i ragazzi nelle comunità di recupero sottolineino che quasi tutti gli assuntori di sostanze stupefacenti pesanti hanno iniziato utilizzando la *cannabis*. Non ritenendo quindi che vi sia distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, precisa che la Lega non condivide il provvedimento ritenuto quindi deleterio. Sottolinea inoltre come anche i dati relativi ad altri Paesi nei quali si è legalizzato l'utilizzo di tali sostanze, dimostrino che negli stessi ne siano aumentati il consumo e le conseguenze negative da esso derivanti. Ciò premesso, nel far presente che il suo gruppo presenterà emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea e che cercherà di bloccarne l'approvazione, preannuncia il voto contrario della Lega.

Catello VITIELLO (IV) ritiene che il fenomeno dell'utilizzo della *cannabis* e delle droghe leggere debba ascrivarsi, al pari di

quello del consumo di alcol e tabacco, a quello delle devianze. Ritiene inoltre che sia meglio regolamentare e dare la possibilità allo Stato di regolare, al pari o meglio di quanto avvenga per alcol e tabacco, il commercio, la distribuzione e il consumo delle droghe leggere, in quanto il valore criminogeno sale con il proibizionismo. Fatte tali premesse, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, rileva di aver sentito nel corso del dibattito il richiamo a numerosi stereotipi che in realtà nulla hanno a che vedere con un provvedimento che non fa altro che precisare, da un punto di vista normativo, quanto già è chiaro sul piano giurisprudenziale. Sottolineando quindi come il testo non si proponga soltanto di regolamentare la questione ma anche di fornire un contributo dal punto di vista della prevenzione rispetto ad una devianza, ritiene doveroso il recepimento della condizione avanzata dalla Commissione Affari sociali. Precisa, quindi, che quello del suo gruppo non è un « mandato in bianco » in quanto sarà necessario, nel corso dell'esame in Assemblea, modificare, attraverso l'attività emendativa, alcune parti che necessitano di un coordinamento con altri provvedimenti e risolvere la questione relativa alla rudimentalità delle tecniche utilizzate nella coltivazione della *cannabis*. Nel rilevare a tale proposito che sarà necessario introdurre dei parametri per evitare che il magistrato possa procedere nel giudizio con una eccessiva discrezionalità, sottolinea inoltre il fatto che si sia ritenuto di non prevedere un'apertura su ciò che la *cannabis* – come settore in crescita in tutti i Paesi ad eccezione dell'Italia – può rappresentare anche da un punto di vista industriale.

Eugenio SAITTA (M5S), nel sottolineare come non sia questa la sede per affrontare le tematiche relative alla regolamentazione del mercato della *cannabis* e delle droghe leggere, né di quello relativo alla canapa industriale, rammenta al collega Vitiello come, nel corso della legislatura, soltanto per due voti non è stato possibile intervenire su tali materie. Auspica che sulla canapa industriale, che ritiene un motore per l'economia, si possa intervenire anche con-

giuntamente ad altre Commissioni. Evidenzia come invece il testo in discussione – che non tratta di liberalizzazione né introduce elementi sconvolgenti per la società che, a suo avviso, non si accorgerà neanche dell'approvazione dello stesso in quanto la giurisprudenza sul tema è molto avanti – affronti due tematiche principali. In merito alla prima tematica, relativa ai fatti di lieve entità, sottolinea come il testo nel corso dell'esame in Commissione sia addirittura stato migliorato. In secondo luogo evidenzia che con il provvedimento si chiarisce ciò che già la giurisprudenza aveva sancito in merito alla liceità della autocoltivazione anche a uso medico. Nel ricordare la vicenda di Walter De Benedetto che, come tante altre persone che hanno fatto ricorso alla coltivazione della *cannabis* per carenze dello Stato nel fornire medicinali a base di cannabinoidi, ha dovuto affrontare in un procedimento penale, sottolinea come il provvedimento chiarisca che tale condotta non sarà più perseguibile. Ritenendo che il testo unificato in esame non sia un fatto rivoluzionario ma costituisca un piccolo grande passo e una occasione importante per allineare il Parlamento all'orientamento della società e della giurisprudenza, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e ritiene che, verosimilmente nella prossima legislatura, sarà possibile affrontare anche altri ambiti legati alla materia.

Gianluca VINCI (FDI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, richiama in particolare le considerazioni dell'onorevole Saitta circa l'aspetto medicamentoso della *cannabis*, sottolineando il paradosso per cui, mentre per acquistare un antiinfiammatorio è necessario munirsi di apposita ricetta medica, nel caso di specie il cosiddetto farmaco potrebbe essere coltivato liberamente, grazie ad una produzione « fai da te ». Ritiene quindi che tali affermazioni siano la prova del concetto di liberalizzazione caro al Movimento 5 Stelle. A suo parere il provvedimento in esame costituisce una vera e propria liberalizzazione dell'uso della *cannabis* dal momento che le 4 piantine femmine di cui è autorizzata la coltivazione domestica possono essere incrementate in ragione del numero

di soggetti maggiorenni che compongono l'eventuale nucleo familiare. Rilevando quindi che, diversamente da quanto sostenuto dai colleghi, il provvedimento non si limita a riprodurre il contenuto delle richiamate sentenze della Corte di cassazione, fa presente che a suo parere il legislatore avrebbe il dovere di fornire un indirizzo diverso, invece di appiattirsi sulle pronunce giurisprudenziali. Nel ritenere sbagliato affermare che si sta sostanzialmente autorizzando la coltivazione in balcone di un farmaco, sottolinea che le disposizioni in esame finiranno per danneggiare soprattutto i soggetti più giovani. Evidenziando come il risultato del dibattito svolto in Commissione si sia oltretutto tradotto in un testo sconclusionato e lacunoso, ribadisce il convinto voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia.

Franco VAZIO (PD) interviene per amore di verità, sottolineando come i miglioramenti apportati al provvedimento in esame, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni relative alle ipotesi di lieve entità (di cui al vigente comma 5 dell'articolo 73 del testo unico sulle droghe), siano dovuti non all'afflato della Lega ma piuttosto al lavoro svolto da Fratelli d'Italia e dal Partito democratico. A tale ultimo proposito rammenta che si devono in particolare al suo gruppo le modifiche introdotte in tema di riduzione della pena in caso di lieve entità nonché relativamente alla soppressione dell'ipotesi dell'arresto facoltativo quando si tratti invece di uso di sostanze stupefacenti pesanti. Nel ribadire che nella fase emendativa sono state corrette alcune distorsioni del testo originario, tiene a precisare che il provvedimento in esame, lungi dal rappresentare una liberalizzazione in materia di uso di droga, costituisce in realtà la regolamentazione di un principio già riconosciuto dalla giurisprudenza con riguardo al numero di piantine coltivabili. Nel far presente come nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, con atteggiamento laico si potrà ulteriormente migliorare un testo che certamente non innova rispetto all'assetto attuale, ritiene che vada detto con grande chiarezza che l'uso medicamentoso della *cannabis* avviene dopo un processo di la-

vorazione talmente complesso e raffinato e che in Italia al momento vi è un solo istituto autorizzato, che opera sotto l'egida dell'esercito. Nel riconoscere la necessità di svolgere una riflessione circa l'eventuale ampliamento dei soggetti deputati a tale lavorazione, rammenta inoltre che la *cannabis* ad uso medico viene utilizzata soprattutto nella terapia del dolore, in dosi minime e con una precisione che non può in alcun modo trovare riscontro nella coltivazione domestica di una piantina sul balcone. Ribadisce di aver fatto tali precisazioni per amore di verità, al fine di evitare che si perda tempo con un dibattito fuorviante, dal momento che il provvedimento va in realtà nella direzione di corrispondere alle istanze della società e della giurisprudenza.

Mirella CRISTINA (FI) ribadisce, a nome del suo gruppo, la contrarietà già manifestata durante i lavori della Commissione, ritenendo che il legislatore dovrebbe essere pienamente responsabile delle scelte che compie. A suo parere con il provvedimento in esame si manca di tutelare una delle porzioni più fragili della nostra società, vale a dire i giovani che dovrebbero essere indirizzati verso altri comportamenti. Ritiene infatti che il provvedimento in esame costituisca, se non una vera e propria liberalizzazione dell'uso delle sostanze stupefacenti, comunque un primo passo in tale direzione, sottolineando nel contempo la labilità della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Fa presente a tale proposito che chi inizia consumando droghe cosiddette leggere, molto facilmente passa a quelle cosiddette pesanti, entrando di conseguenza in un circuito che rischia di rovinare la sua vita. Da ultimo fa presente che l'aspetto curativo delle sostanze stupefacenti non può giustificare in alcun modo il provvedimento in esame, dal momento che la *cannabis* è una droga a tutti gli effetti e come tale va condannata. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) si augura che grazie al voto odierno, prendendo lo spunto dal provvedimento in esame, si possa avviare in Assemblea un dibattito ampio e importante sul tema delle politiche nazionali in materia di droghe. Spera pertanto che in quell'occasione vengano forniti anche i dati a riprova delle affermazioni odierne di alcuni colleghi i quali ripropongono la ricetta proibizionistica per affrontare un tema sociale su cui tutto il mondo si interroga con l'obiettivo di ridurre i danni e di restringere gli spazi di mercato della criminalità organizzata. In particolare, richiamando l'esperienza del Canada e di alcuni Stati degli USA, fa presente che è falsa l'affermazione secondo cui nei Paesi che hanno optato per la regolamentazione della produzione si sarebbe verificato un incremento del consumo. Dichiarano analogamente infondata l'affermazione secondo cui dalle droghe leggere si passerebbe a quelle pesanti, sottolineando come, a detta della recente produzione scientifica, il consumo di droghe leggere sarebbe invece attestato in fase di uscita dalla dipendenza da sostanza stupefacente o da alcol. Precisa inoltre che il provvedimento in esame recepisce le sentenze delle Sezioni unite della Cassazione del 2019 e del 2020, limitandosi a sistematizzare la materia, dichiarando lecito ciò che la giurisprudenza ha qualificato come non penalmente rilevante. A suo parere si dovrebbe essere felici di ciò, considerato il numero di pronunce giurisprudenziali che non trovano riscontro alcuno nella normativa. Gli preme sottolineare in particolare come con le modifiche introdotte in materia di lieve entità – di cui al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico vigente – si sia posto rimedio ad una storatura che rappresenta il lascito della legge cosiddetta Fini-Giovanardi che, con un'impostazione puramente ideologica, ha operato una infondata equiparazione di tutte le sostanze stupefacenti. Rileva pertanto come il provvedimento in esame costituisca a tale proposito un importante passo in avanti, sia perché non è ammissibile sanzionare in maniera identica condotte tra loro differenti sia per la distorsione del messaggio diffuso con tale scelta. In con-

clusione ritiene un fatto positivo il fatto che, diversamente da come molti colleghi auspicano, si svolga un dibattito pubblico davanti al Paese.

Gianfranco DI SARNO (IPF) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento che recepisce la recente giurisprudenza in materia e che non mina in alcun modo il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) interviene per dichiarare, a titolo personale, il proprio voto contrario, che non impegna in alcun modo il gruppo di cui fa parte. Premettendo di aver sempre avuto un approccio laico alla materia, si dichiara stanca di licenziare provvedimenti che si limitano a fare piccoli passi in avanti, senza fornire una visione politica d'insieme. Nel ritenere che il testo in esame non chiarisca quale sia la reale volontà del legislatore in materia di sostanze stupefacenti, richiama le affermazioni dei colleghi secondo cui il provvedimento si limiterebbe a normare ciò che è già stato dichiarato dalla giurisprudenza. A tale proposito ricorda in primo luogo che i ragazzi diciottenni che fanno uso di *cannabis* non sono giuristi e dunque ignorano il contenuto delle pronunce della Cassazione ma comprenderanno rapidamente il significato della norma con riguardo alla liceità della coltivazione domestica. In secondo luogo, nel rammaricarsi per il fatto che il provvedimento in esame non si ponga in alcun modo il problema della prevenzione in materia di uso di droghe, sottolinea che si sarebbero dovute appostare le necessarie risorse finanziarie da destinare ad adeguate iniziative di formazione e informazione. Quanto alla richiesta del collega Magi di fornire dati a riprova delle proprie affermazioni, fa presente che secondo l'ultima relazione annuale del Parlamento europeo in materia di droghe la percentuale di confische di *cannabis* è irrisoria, mentre la fascia di età che più ne fa uso è quella degli infradiciottenni i quali passano successivamente ad altre sostanze stupefacenti. In conclusione, nel dichiararsi preoccupata, afferma che si sarebbe

aspettata un provvedimento che, invece di fare confusione, delineasse una chiara visione politica in materia di droghe.

Alfredo BAZOLI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, dichiara di aver apprezzato in modo particolare le modalità con cui è stata condotta la fase istruttoria e la disponibilità del relatore ad accogliere le proposte migliorative del testo. Rivendica, a nome del Partito democratico, il contributo fornito con riguardo alla realizzazione di iniziative di prevenzione e formazione nelle scuole in materia di contrasto alle dipendenze, con un approccio che va nel senso indicato dalla collega Bartolozzi. Sia con riguardo alle finalità, già ampiamente illustrate dai colleghi Magi e Saitta e condivise dal Partito democratico, sia relativamente alla positività dell'*iter*, ritiene che il provvedimento licenziato dalla Commissione sia mi-

gliore di quello su cui è stato avviato l'esame.

Cosimo Maria FERRI (IV), non condividendo le considerazioni del collega Vitello, preannuncia la propria astensione dalla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato come risultante a seguito dell'approvazione di proposte emendative. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.	
Audizione di Lorenzo Micheli, esperto di metodologie didattiche innovative, coordinatore del Programma Education presso il Commissariato generale dell'Italia a Expo Dubai 2020 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
Audizione, in videoconferenza, di Antonello Giannelli, Presidente dell'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
Audizione, in videoconferenza, di Antonio Piscopo, vice direttore e responsabile relazioni istituzionali, impatto ricerca e <i>policy</i> di <i>Teach for Italy</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20

INDAGINE CONOSCITIVA

Lunedì 27 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Nicola FRATOIANNI.

La seduta comincia alle 11.30.

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.

Audizione di Lorenzo Micheli, esperto di metodologie didattiche innovative, coordinatore del Programma Education presso il Commissariato generale dell'Italia a Expo Dubai 2020.

(*Svolgimento e conclusione*).

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Lorenzo MICHELI, *esperto di metodologie didattiche innovative, coordinatore del*

Programma Education presso il Commissariato generale dell'Italia a Expo Dubai 2020, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE).

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Antonello Giannelli, Presidente dell'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola).

(*Svolgimento e conclusione*).

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonello GIANNELLI, *Presidente dell'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) e Rosa Maria DI GIORGI (PD), ai quali replica Antonello GIANNELLI, *Presidente dell'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola)*.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Antonio Piscopo, vice direttore e responsabile relazioni istituzionali, impatto ricerca e policy di Teach for Italy.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio PISCOPO, *vice direttore e responsabile relazioni istituzionali, impatto ricerca e policy di Teach for Italy*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	21
AUDIZIONI:	
Audizione dell'avvocato Giovanni Bonotto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Michela Nacca, Presidente dell'Associazione « Maison Antigone » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
Sulla pubblicità dei lavori	22
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, Piero Avallone	22

Lunedì 27 giugno 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione dell'avvocato Giovanni Bonotto.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ricorda che l'audizione riguarda il caso dell'allontanamento, per un decreto del Tribunale di Venezia del giugno 2021, di un minore da una coppia di genitori affidatari, a cui era

stato affidato dal 2017. Al di là della sua specificità, la vicenda sembra evidenziare numerose problematiche, relative alla carenza istruttoria da parte dei Servizi sociali territoriali e dell'Autorità giudiziaria competente.

Giovanni BONOTTO, *avvocato*, riepiloga la vicenda, soffermandosi in particolare sulle aporie del procedimento, assunto sulla base di un insieme di valutazioni di tipo socio-psicologico di tipo generico e non rispettose dell'interesse del minore.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente*, la senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSD'AZ) e la deputata Veronica GIANNONE (FI), alle quali risponde Giovanni BONOTTO.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità l'audito, e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Michela Nacca, Presidente dell'Associazione « Maison Antigone ».

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che l'Associazione « Maison Antigone » è particolarmente impegnata nella tutela di donne vittime di violenza e nel contrasto agli allontanamenti di minori dalle madri che derivano da situazioni di separazione particolarmente conflittuali.

Michela NACCA, *avvocato*, Presidente dell'Associazione Maison Antigone, espone alcune delle principali criticità del sistema di tutela dei minori, soffermandosi in particolare sulle interpretazioni giurisprudenziali che valorizzano la cosiddetta sindrome da alienazione genitoriale come motivazione per disporre l'allontanamento dei minori dalle famiglie.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente*, la senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSD'AZ) e la deputata Veronica GIANNONE (FI), alle quali risponde Michela NACCA.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità l'audita, ricorda che – come concordato – i parlamentari potranno formulare ulteriori quesiti scritti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

Lunedì 27 giugno 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Lunedì 27 giugno 2022.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, Piero Avallone.

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ricorda che l'audizione odierna prosegue il ciclo di audizioni di magistrati e procuratori minorili avviato nelle scorse settimane. Invita quindi il Presidente Avallone a svolgere la sua relazione, chiedendogli di soffermarsi in particolare sul ruolo dei Servizi sociali territoriali nei procedimenti minorili e sulle figure del consulente tecnico d'ufficio e del curatore speciale del minore, anche alla luce della recente riforma del processo civile.

Piero AVALLONE, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno*, svolge la relazione, illustrando in particolare l'esperienza del Tribunale per i minorenni di Salerno. Espone poi alcune osservazioni alle innovazioni normative in tema di processo civile.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente* e la deputata Veronica GIANNONE (FI), alle quali risponde Piero AVALLONE.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3653 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2022, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.	
Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato e CNA	7
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e della Consulta nazionale dei CAF	7
Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	8
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sulla variazione nella composizione della Commissione	13
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione,	

cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	13
VII Cultura, scienza e istruzione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.	
Audizione di Lorenzo Micheli, esperto di metodologie didattiche innovative, coordinatore del Programma Education presso il Commissariato generale dell'Italia a Expo Dubai 2020 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
Audizione, in videoconferenza, di Antonello Giannelli, Presidente dell'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
Audizione, in videoconferenza, di Antonio Piscopo, vice direttore e responsabile relazioni istituzionali, impatto ricerca e <i>policy</i> di <i>Teach for Italy</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
Sulla pubblicità dei lavori	21
AUDIZIONI:	
Audizione dell'avvocato Giovanni Bonotto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Michela Nacca, Presidente dell'Associazione « Maison Antigone » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
Sulla pubblicità dei lavori	22
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, Piero Avallone	22

